

Problematiche interpretative dell'articolo 1, commi 219 e 221, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia di dirigenza pubblica

BOZZA DI DOCUMENTO REDATTO A SEGUITO DELLA CONFERENZA UNIFICATA DEL 24 MARZO 2016

VISTO l'articolo 1, comma 219 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che ha previsto che, nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 8, 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, sono resi indisponibili i posti dirigenziali delle amministrazioni pubbliche vacanti alla data del 15 ottobre 2015;

VISTO l'articolo 1, comma 221 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante l'obbligo per le regioni e gli enti locali di provvedere alla ricognizione delle proprie dotazioni organiche dirigenziali secondo i rispettivi ordinamenti, nonché al riordino delle competenze degli uffici dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni;

VISTO l'esito della riunione tecnica del 16 marzo us e l'informativa resa nel corso della seduta della Conferenza Unificata del 24 marzo us;

ESAMINATO il documento elaborato dall'ANCI e dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome;

Si ritiene:

che le previsioni di cui al comma 219 nella Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità per il 2016) siano applicabili anche alla dirigenza delle Regioni e dei Comuni e loro forme associative. Attesa, tuttavia, la connessione di tale disposizione con le altre previsioni contenute nella medesima legge ed, in particolare, con il citato comma 221, si concorda con i seguenti principi:

1. La concreta indisponibilità dei posti della dirigenza, vacanti al 15 ottobre 2015, è anche connessa al percorso ricognitivo delle rispettive dotazioni organiche ("secondo i rispettivi ordinamenti"). Tale ricognizione è effettuata tenendo conto che non rientrano tra i posti indisponibili:
 - i dirigenti in servizio senza incarico o con incarico di studio e il personale dirigenziale in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o aspettativa;
 - gli incarichi a copertura dei posti dirigenziali vacanti alla data del 15 ottobre 2015, a seguito di avvio del procedimento per il conferimento dell'incarico in data anteriore allo stesso 15 ottobre 2015 (l'atto di programmazione di copertura degli incarichi dirigenziali si può configurare come avvio del procedimento di conferimento);
2. Sarà comunque possibile prevedere la copertura di posizioni dirigenziali:
 - appartenenti a strutture organizzative oggetto di riordino in relazione ad interventi che si concludono, entro il 31 dicembre 2016, con riduzione del numero dei posti;
 - specificamente previste dalla legge o connesse allo svolgimento di funzioni fondamentali, in base all'articolo 14, comma 27, del DL 78/2010, o di servizi essenziali;
3. Il riferimento alle posizioni dirigenziali deve tenere conto delle dotazioni rideterminate a seguito della ricollocazione presso le Regioni e i Comuni del personale con qualifica dirigenziale

delle Province, nel rispetto delle previsioni del Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 14 settembre 2015;

4. I posti dirigenziali disponibili in relazione al percorso ricognitivo di cui al punto 1, nonché dei principi di cui ai punti 2 e 3 e i posti che si rendono vacanti dopo il 15 ottobre 2015, nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 8, 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, possono essere coperti, nel rispetto dei limiti al *turn over* definiti dalla normativa vigente e dei vincoli previsti dal comma 424 della legge di stabilità 2015 in merito alla ricollocazione del personale dirigente soprannumerario, anche mediante assunzioni di vincitori di concorso pubblico bandito prima del 1° gennaio 2016, ricorrendo a graduatorie di altre amministrazioni, o mediante procedure di mobilità;
5. Rispetto al numero dei posti dichiarati indisponibili si procede al riordino delle competenze degli uffici, al fine di eliminare eventuali duplicazioni e fermo restando il saldo complessivo delle posizioni dirigenziali.

Si ritiene altresì che le osservazioni contenute nei punti precedenti sulle disposizioni in argomento siano valesse anche per la dirigenza della Sanità, per la parte concernente la dirigenza professionale, tecnica e amministrativa.